

L'Agenzia chiarisce l'applicazione del prelievo al 10%

Litorale a Iva piena

No a sconti per la riqualificazione

DI MARIA SOLE BETTI

Niente agevolazioni sull'Iva per la riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato comunale. Il regime Iva agevolato con aliquota al 10% può essere applicato infatti solo alle opere tassativamente elencate dalla normativa. Questo in sintesi il parere dell'Agenzia delle entrate espresso nella risposta ad interpello n. 183 dell'8 aprile 2022 in materia di trattamento Iva dei corrispettivi relativi ad alcuni interventi di urbanizzazione. I dubbi erano stati questa volta sollevati da un comune che stava procedendo alla redazione dell'aggiornamento del progetto preliminare e della progettazione definitiva per gli interventi di riqualificazione tra il centro e il porto turistico. Alla luce della natura degli interventi, i lavori, a detta dell'istante, avrebbero potuto essere assimilabili ad un'opera di urbanizzazione sia ai sensi del dpr n.380/2001 che alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale n.25/1995. La qualificazione degli interventi come opere di urbanizzazione primaria era stata peraltro confermata dal parere richiesto dal comune alla regione, che con nota del vice direttore generale del territorio settore affari giuridici ne aveva confermato la classifica-

zione, escludendo tuttavia la qualificazione degli interventi come ristrutturazione urbanistica. Alla luce di ciò, il comune avrebbe voluto sapere, ai fini della definizione del trattamento fiscale a fini Iva, se al corrispettivo per gli interventi di riqualificazione potesse essere applicata la misura agevolata del 10%. Procedendo alla ricostruzione della disciplina richiamata dall'istante in materia, le Entrate hanno ricordato che unicamente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie «tassativamente elencate nell'art. 4 della l. 847/1964 così come successivamente integrato dall'art. 44 della l. 865/1971» possono essere ricondotte nel regime Iva agevolato, in termini di aliquota ridotta del 10%. Tuttavia, come ritenuto dall'Ade, «le opere in oggetto, inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato del comune istante, non risulterebbero riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847 del 1964 o nel Testo Unico sull'edilizia». Alla luce di questo, secondo l'agenzia, «alle stesse non può trovare applicazione l'aliquota Iva nella misura del 10% di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) sopracitato». Niente regime agevolato, quindi, per gli interventi di riqualificazione nel comune del tratto fino al porto turistico.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 5656

